

L'ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI SPECIALITÀ TRA TENTATA ESTORSIONE E ATTI PERSECUTORI: OSSERVAZIONI A MARGINE DI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

di **Teresa LETO***

ABSTRACT

La sentenza n. 13382 del 2026 della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione affronta il problema della configurabilità del concorso tra tentata estorsione e atti persecutori, escludendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. e riconoscendo, nel caso concreto, la possibilità del concorso formale. La nota si concentra sui criteri di delimitazione del concorso apparente di norme, esaminando la struttura delle due fattispecie e il rilievo attribuito dalla Corte alla diversità dei beni giuridici e delle finalità perseguite. L'analisi mira, in particolare, a verificare la tenuta della soluzione adottata alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di specialità.

SOMMARIO

- 1. La vicenda processuale e la questione controversa 1**
- 2. Il rapporto tra atti persecutori e tentata estorsione.. 2**
- 3. Considerazioni conclusive..... 5**

1. LA VICENDA PROCESSUALE E LA QUESTIONE CONTROVERSA

All'origine della pronuncia si collocano le reiterate condotte minatorie e persecutorie poste in essere da due sorelle, titolari di un'attività di ristorazione, ai danni dei titolari di un esercizio concorrente. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, in particolare, le due donne avrebbero posto in essere una pluralità di comportamenti molesti, minacciosi e vessatori nei pressi dell'esercizio delle persone offese, allo scopo

di ostacolarne l'attività e determinarne la cessazione¹.

Le condotte contestate venivano pertanto ricondotte, nei giudizi di merito, nell'alveo dei delitti di atti persecutori e di tentata estorsione. Proprio con riferimento a quest'ultima fattispecie assumeva rilievo la riqualificazione, operata dal giudice di primo grado, di fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 513-bis c.p. Secondo il giudice, infatti, le condotte violente e minatorie erano dirette non già soltanto ad incidere sul libero svolgimento della concorrenza, quanto a determinare la cessazione dell'attività delle persone offese, così da conseguire l'ingiusto profitto derivante dall'incremento dei propri guadagni. Nei motivi di gravame, la difesa censurava, tra l'altro, tale riqualificazione, lamentando che il passaggio dalla fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. a quella di tentata estorsione fosse avvenuto *in peius* e in assenza di un adeguato contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione escludeva però la violazione del diritto di difesa, rilevando, da un lato, che la riqualificazione aveva interessato esclusivamente il *nomen iuris*, lasciando immutati i fatti oggetto di contestazione, e, dall'altro, che il diverso inquadramento giuridico non poteva ritenersi imprevedibile per le difese.

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda, tuttavia, il rapporto tra il delitto di tentata estorsione e quello di atti persecutori. Tra le diverse censure formulate, le imputate hanno infatti dedotto l'esistenza di un concorso apparente di norme. La Corte, nel confermare la responsabilità per entrambe le fattispecie, ha escluso tale configurazione, ritenendo invece sussistente un concorso formale di reati.

* Cultore della materia in Diritto romano presso l'Università LUMSA di Palermo.

¹ Cass. pen., sez. II, 2026, n. 13382, § 4.1, ove si rileva che le condotte erano funzionalmente preordinate al conseguimento

di un ingiusto profitto, individuato nell'aumento dei guadagni derivante dalla chiusura del ristorante di proprietà delle persone offese.

La decisione offre così l'occasione per interrogarsi sulla corretta delimitazione del rapporto tra tentata estorsione e atti persecutori e, più in generale, sui criteri distintivi tra concorso apparente di norme e concorso di reati. Il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. costituisce, in tale prospettiva, il punto di partenza per valutare la soluzione adottata dalla Corte.

2. IL RAPPORTO TRA ATTI PERSECUTORI E TENTATA ESTORSIONE

Una volta individuato nel principio di specialità il criterio di riferimento per distinguere il concorso apparente dal concorso di reati², occorre verificare come tale criterio si applichi al rapporto tra il delitto di atti persecutori, previsto dall'art. 612 bis c.p., e quello di estorsione, di cui all'art. 629 c.p., nella forma tentata.

La questione assume particolare rilievo quando il contegno minaccioso posto in essere dall'agente si inseriscono, contemporaneamente, nella sequenza persecutoria e nel tentativo di ottenere un ingiusto profitto. In casi simili, la sovrapposizione delle modalità concrete della condotta può far pensare che il disvalore proprio dell'estorsione sia già compreso in quello degli atti persecutori. Ma la coincidenza, anche parziale, delle modalità concrete dell'agire non è sufficiente, da sola, a risolvere il problema: il rapporto tra le due fattispecie deve essere verificato mettendone a confronto gli elementi costitutivi.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la realizzazione di una condotta persecutoria attraverso modalità idonee a integrare autonomamente un diverso reato determini, per ciò solo, l'assorbimento di quest'ultimo. È stato, ad esempio, affermato che il delitto di atti persecutori “concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie

reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.”³.

Il dato appare significativo perché dimostra come la coincidenza, anche parziale, tra le condotte materiali considerate dalle due norme non sia di per sé sufficiente a configurare un rapporto di specialità.

Il rilievo di tale principio, tuttavia, non può essere spinto fino a considerare irrilevante la verifica imposta dall'art. 15 c.p. La questione non è, infatti, se una medesima condotta possa contribuire alla realizzazione di più fattispecie, circostanza pacificamente possibile, ma se, una volta considerate le fattispecie nella loro dimensione astratta, una di esse contenga tutti gli elementi dell'altra, presentando rispetto a questa un elemento ulteriore con funzione specializzante⁴.

È in questa prospettiva che va letto il rapporto tra le due fattispecie. Il confronto tra le norme mostra anzitutto che la minaccia costituisce un elemento suscettibile di assumere rilievo in entrambe. Non è, dunque, la mera modalità materiale dell'agire a consentire di distinguere i due reati. Ciò che muta è, piuttosto, il ruolo che tale condotta assume nella struttura delle rispettive incriminazioni. Negli atti persecutori, la reiterazione delle condotte di minaccia o molestia rileva in quanto idonea a produrre uno degli eventi tipici descritti dall'art. 612 bis c.p.; nell'estorsione, la violenza o la minaccia costituiscono lo strumento attraverso il quale l'agente mira a coartare la libertà di autodeterminazione della vittima al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

La diversa finalizzazione delle condotte conduce la Corte a individuare uno degli elementi centrali per distinguere le due fattispecie, con ricadute dirette anche sul piano dell'elemento soggettivo: mentre gli atti persecutori sono sorretti dal dolo generico, l'estorsione richiede la specifica finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La sentenza valorizza, dunque, la “evidente

² G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 2024, pp. 617 ss.

³ Cass. pen. Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023; Cass. pen. Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014.

⁴ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2023 p. 368 ss.



diversità dell'elemento soggettivo” che sorregge le rispettive fattispecie⁵.

Questo profilo merita, tuttavia, di essere esaminato alla luce della nozione di specialità accolta dall'art. 15 c.p. La presenza di un diverso elemento soggettivo non sembra poter essere assunta, di per sé, quale argomento risolutivo per escludere il rapporto di specialità. Se la specialità consiste nella relazione per cui la norma speciale contiene tutti gli elementi della norma generale e presenta, rispetto a questa, uno o più requisiti ulteriori e caratterizzanti, anche l'elemento soggettivo deve essere valutato all'interno del complessivo confronto tra le fattispecie. Non basta, quindi, rilevare che i due reati sono sorretti da finalità differenti; bisogna capire se tale differenza corrisponda effettivamente a un elemento specializzante di una fattispecie rispetto all'altra oppure se, al contrario, contribuisca a renderle strutturalmente eterogenee.

Un problema analogo si pone con riguardo ai beni giuridici tutelati, anch'essi valorizzati dalla Corte. L'art. 629 c.p. tutela, secondo la ricostruzione tradizionale, tanto il patrimonio quanto la libertà di autodeterminazione della vittima, mentre l'art. 612 bis c.p. è diretto a tutelare la libertà morale e la tranquillità psichica della persona offesa, compromesse dalla reiterazione delle condotte persecutorie.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, la conclusione non può essere affidata alla sola diversità degli interessi tutelati. Proprio sul significato della locuzione «*stessa materia*» le Sezioni Unite hanno infatti precisato che essa deve essere riferita alla medesima fattispecie astratta, ossia allo stesso fatto tipico delineato dal legislatore, e che il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non assume immediata rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p.⁶.

È infatti possibile che fattispecie differenti siano poste a tutela dell'identico bene giuridico, così

come può accadere che fattispecie in rapporto di specialità presentino una diversa obiettività giuridica.

Ma va rimarcato che se il rapporto di specialità deve essere accertato attraverso il confronto strutturale delle fattispecie astratte, la diversità dei beni giuridici non può essere utilizzata, senza ulteriori verifiche, come criterio autonomo per escludere l'applicazione dell'art. 15 c.p. Occorre piuttosto domandarsi se, una volta posti a confronto gli elementi costitutivi delle due fattispecie, sia possibile individuare una relazione di *genus* e *species*.

Nello stesso senso deve essere intesa la nozione di «*stessa materia*». La locuzione non sembra richiedere una perfetta coincidenza delle condotte concretamente realizzate, né può essere identificata con la mera identità del fatto storico⁷. Il punto di riferimento è costituito dalle fattispecie astratte e dalla loro struttura: la specialità ricorre quando una norma contiene tutti gli elementi dell'altra e aggiunge un elemento ulteriore, capace di restringerne l'ambito di applicazione. In altri termini, ciò che deve essere verificato non è se le condotte materiali siano identiche, ma se, sul piano normativo, una delle fattispecie possa essere ricondotta all'altra quale *species* rispetto al *genus*.

La questione si complica quando il rapporto tra le fattispecie non è di specialità unilaterale, ma presenta elementi differenziali in entrambe le direzioni. La dottrina distingue, infatti, le ipotesi nelle quali è possibile individuare una norma generale e una norma speciale da quelle di specialità reciproca o bilaterale, nelle quali ciascuna fattispecie risulta, per alcuni profili, più ampia e, per altri, più ristretta rispetto all'altra⁸. In particolare, le Sezioni Unite hanno escluso l'identità di materia nelle ipotesi di specialità reciproca bilaterale per aggiunta, caratterizzate

⁵ Cass. pen., Sez. 2, n. 13382 del 13/04/2026, §4.2.

⁶ Sul significato da attribuire alla nozione di «*stessa materia*» e sulla necessità di procedere al confronto tra le fattispecie astratte, senza attribuire autonoma rilevanza all'interesse tutelato, v. Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568,

Carchivi, Rv. 235962; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo, Rv. 248722.

⁷ Cfr. A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di Diritto Penale. Parte Generale*, Vicenza, Cedam, 2026, pp. 534-535.

⁸ G. DE VERO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, Giappichelli, 2024 pp. 341-344.



dalla presenza, in ciascuna fattispecie, di un elemento ulteriore ed eterogeneo rispetto all'altra⁹.

È questo, allora, il passaggio che sembra meritare maggiore attenzione nel caso in esame. La diversità della finalità perseguita dall'agente e la diversa configurazione dell'elemento soggettivo non dovrebbero essere semplicemente utilizzate per affermare che le fattispecie sono «*diverse*»: occorre stabilire quale sia, sul piano della struttura normativa, il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'art. 612 bis e quelli dell'art. 629 c.p. e, soprattutto, se gli elementi che differenziano le due fattispecie siano riconducibili a una relazione di specializzazione ovvero presentino carattere reciprocamente eterogeneo.

A ciò si aggiunge la diversa struttura temporale dei due delitti. Gli atti persecutori hanno natura abituale e richiedono una pluralità di condotte di minaccia o molestia che, considerate nel loro complesso, producano uno degli eventi tipici previsti dalla disposizione. L'estorsione, invece, ha struttura istantanea e, nella forma tentata, viene in rilievo attraverso il compimento di atti idonei e non equivoci diretti alla realizzazione del risultato perseguito. La differente dimensione temporale contribuisce certamente a evidenziare l'autonomia fenomenologica delle due fattispecie, ma anche tale elemento deve essere valutato nell'ambito del confronto strutturale richiesto dall'art. 15, senza trasformarsi in un criterio ulteriore e autonomo di esclusione della specialità.

La circostanza che una condotta estorsiva possa inserirsi all'interno di una più ampia sequenza persecutoria non consente, dunque, né di affermare automaticamente l'assorbimento dell'estorsione nello stalking, né, per converso, di ritenere senz'altro esclusa la specialità. La medesima minaccia può costituire, infatti, uno degli elementi attraverso i quali si sviluppa la condotta abituale dello stalking e, nello stesso tempo, lo strumento attraverso cui l'agente

persegue l'ingiusto profitto; ciò che deve essere verificato è se tale sovrapposizione fenomenica corrisponda, sul piano normativo, a una relazione di continenza tra le due fattispecie.

Un ulteriore elemento da considerare è costituito dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 612 bis c.p., secondo cui la disposizione si applica «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*». La presenza di una simile clausola introduce una questione distinta rispetto a quella concernente il principio di specialità. Le clausole di riserva, infatti, possono esprimere una logica di sussidiarietà e sono dirette a escludere l'applicazione della norma che le contiene quando il medesimo fatto integri un diverso e più grave reato.

La dottrina nel distinguere la sussidiarietà espressa da quella tacita, riconduce proprio alle clausole formulate attraverso espressioni quali «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*» la prima categoria. Al contempo, sottolinea come tali clausole non siano necessariamente idonee a risolvere ogni problema di concorso di norme o di reati.

Nel caso dell'art. 612 bis c.p., pertanto, la clausola non può essere ignorata, ma neppure può essere utilizzata per eludere il confronto imposto dall'art. 15 c.p. Occorre piuttosto chiedersi se essa operi anche quando il reato più grave offenda un bene giuridico diverso e presenti una struttura autonoma rispetto agli atti persecutori. È proprio sul rapporto tra clausola di riserva, specialità e sussidiarietà che la motivazione della sentenza sembra lasciare spazio a qualche ulteriore considerazione.

Secondo la ricostruzione tradizionale del principio di sussidiarietà, infatti, il conflitto apparente presuppone fattispecie che si pongano in rapporto di progressività rispetto alla tutela del medesimo bene giuridico: la norma sussidiaria è destinata a cedere di fronte a quella che disciplina una forma più intensa della medesima offesa. La

⁹ Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo, cit.; v. altresì Cass. pen., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 41588, La Marca, ove la Corte individua diverse configurazioni del rapporto di specialità: riconduce alla «stessa materia» la specialità unilaterale per specificazione, quella reciproca per specificazione e quella unilaterale per aggiunta; esclude,

invece, tale identità nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta, nella quale le due fattispecie presentano elementi specializzanti ulteriori e tra loro eterogenei. Tra gli esempi richiamati figurano i rapporti tra percosse e maltrattamenti, tra sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione e, in senso contrario, tra violenza sessuale e incesto.

diversità dei beni tutelati da stalking ed estorsione potrebbe, pertanto, rendere problematica la riconduzione del rapporto a una sussidiarietà in senso proprio, anche se la presenza della clausola espressa impone di non trascurare il problema.

Alla luce di tali considerazioni, il rapporto tra le due fattispecie non sembra potersi risolvere semplicemente attraverso la constatazione della diversità dei beni giuridici, delle finalità perseguite o dell'elemento soggettivo. Tali elementi costituiscono certamente profili di differenziazione, ma la loro rilevanza ai fini dell'art. 15 c.p. deve essere verificata all'interno del confronto strutturale tra le fattispecie. È, dunque, necessario stabilire se gli elementi che caratterizzano l'estorsione rispetto agli atti persecutori siano elementi specializzanti di una fattispecie che contiene l'altra oppure se, al contrario, le due norme presentino elementi ulteriori ed eterogenei tali da escludere una relazione di continenza.

È su questo terreno che deve essere valutata la soluzione adottata dalla Corte: non tanto per stabilire, in astratto, se stalking ed estorsione tutelino beni diversi o siano sorretti da finalità differenti, quanto per verificare se tali differenze siano realmente decisive secondo il criterio logico-formale proprio dell'art. 15 c.p. e se, in presenza della clausola di riserva dell'art. 612 bis, residui comunque uno spazio per una diversa qualificazione del rapporto tra le due fattispecie.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il concorso formale riconosciuto dalla Corte può essere condiviso, ma la motivazione posta a fondamento della decisione lascia qualche dubbio.

La diversa finalità perseguita dall'agente non sembra, infatti, sufficiente a escludere il rapporto di specialità. Una diversa componente soggettiva può certamente concorrere a distinguere due fattispecie, ma, per stabilire se trovi applicazione l'art. 15 c.p., bisogna verificare quale rapporto intercorra tra gli elementi che le compongono. In altri termini, non basta rilevare che l'estorsione è diretta al conseguimento di un profitto mentre gli atti persecutori perseguono una diversa finalità: occorre capire se, nonostante tale differenza, una

delle due fattispecie contenga gli elementi dell'altra e presenti un requisito ulteriore, oppure se le due incriminazioni si pongano su un piano di reciproca autonomia.

La stessa considerazione vale per il diverso bene giuridico tutelato. Esso può certamente aiutare a cogliere il diverso disvalore delle due fattispecie, ma non sembra poter essere assunto come criterio decisivo per negare la "stessa materia" richiesta dall'art. 15 c.p. Se così fosse, il giudizio di specialità finirebbe per essere condizionato da un elemento che, secondo l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite, non è di per sé determinante.

Da questo punto di vista, il passaggio più delicato della sentenza riguarda proprio ciò che manca nella motivazione: un confronto più puntuale tra le strutture delle due fattispecie. Se l'intento era quello di escludere la specialità perché ciascuna norma presenta elementi che l'altra non contiene, sarebbe stato necessario mostrarlo attraverso l'analisi degli elementi costitutivi, verificando se si sia effettivamente in presenza di una specialità reciproca. È questo, più che la diversa finalità delle condotte, il dato che avrebbe consentito di giustificare con maggiore solidità la conclusione raggiunta.

Non sembra invece decisivo, ai fini della soluzione, ricorrere alla sussidiarietà. La clausola di riserva contenuta nell'art. 612 bis c.p. non può essere ignorata, ma la diversità dei beni giuridici coinvolti rende problematica una sua lettura in termini di sussidiarietà in senso proprio. Anche sotto questo profilo, dunque, la disposizione non sembra offrire una risposta immediata al problema del rapporto tra le due fattispecie.

In definitiva, sembra quindi possibile condividere la soluzione della Corte, ma non del tutto il percorso seguito per raggiungerla. Il concorso formale appare preferibile non tanto perché stalking ed estorsione tutelano beni diversi o perché sono sorretti da un diverso elemento soggettivo, quanto perché, guardando alla struttura delle due fattispecie, non sembra possibile ricondurre l'una nell'altra secondo il rapporto di specialità richiesto dall'art. 15 c.p. Le differenze tra

le due incriminazioni, infatti, non sembrano collocarsi tutte nella stessa direzione, così da consentire di individuare una fattispecie generale e una speciale.

In altre parole, il risultato cui giunge la sentenza può essere condiviso, ma sarebbe stato più convincente arrivarci partendo dall'art. 15 c.p. e dalla struttura delle fattispecie, anziché dalla diversità delle finalità e dei beni tutelati. È questo, più che la soluzione finale, il punto sul quale la motivazione della Corte lascia qualche perplessità.